

**COMUNE  
DI LIMENA  
PROVINCIA DI PADOVA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 18 DEL 21.03.2012  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 18.04.2012 AL 03.05.2012  
RIPUBBLICATO DALL'8.05.2012 AL 23.05.2012  
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.63 DEL 25.11.2013**

## INDICE

<b>Articolo</b>	<b>Oggetto</b>
<b>1</b>	<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>
<b>2</b>	<b>OGGETTO DELL'IMPOSTA</b>
<b>3</b>	<b>BASE IMONIBILE</b>
<b>4</b>	<b>ESENZIONI</b>
<b>5</b>	<b>DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI</b>
<b>6</b>	<b>VERSAMENTI</b>
<b>7</b>	<b>DICHIARAZIONE</b>
<b>8</b>	<b>GESTIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA</b>
<b>9</b>	<b>RIMBORSI E COMPENSAZIONE</b>
<b>10</b>	<b>INTERESSI</b>
<b>11</b>	<b>RISCOSSIONE COATTIVA</b>
<b>12</b>	<b>SANZIONI</b>
<b>13</b>	<b>RATEIZZAZIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO</b>
<b>14</b>	<b>POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI</b>
<b>15</b>	<b>RINVIO</b>
<b>16</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE</b>

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione nel Comune di LIMENA (PD) dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ne dispone l'istituzione anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 in tutto il territorio nazionale. L'applicazione a regime è fissata al 1° gennaio 2015.

## **Articolo 2 – Oggetto dell'imposta.**

Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili di seguito elencati, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, compresa anche l'abitazione principale e le pertinenze delle stessa:

### **fabbricati, aree edificabili e terreni.**

**Il fabbricato** è l'unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta.

Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato, oltre all'abitazione principale e rispettive pertinenze come definite nel successivo art. 3) del presente regolamento, anche le unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U. :

- a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" presentato in Comune per ottenere l'agibilità o, se antecedente, dalla data di accatastamento secondo le previsioni degli articoli 24 e 25 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 o dalla data di effettivo utilizzo se antecedente;
- b) quelle che, "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza (intendendosi come tale esclusivamente quella che risulta iscritta al N.C.E.U. unitamente al fabbricato.

**L'area edificabile** è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:

- agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, PAT ecc.);
- alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.

Nel concetto di aree edificabili:

#### a) **rientrano**

- 1) le aree nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati così come individuati nel presente articolo (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile);

- 2) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio limitatamente al periodo compreso fra la data di rilascio del relativo documento autorizzatorio edilizio e quella di ultimazione dei lavori, o accatastamento o utilizzo se antecedenti. Sono tali:
  - a) le aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
  - b) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.

**b) casi particolari:**

1) in caso di utilizzazione edificatoria di un'area, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o se antecedente, fino alla data di accatastamento in base agli articoli 24 e 25 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 o alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

2) in caso di demolizione di un fabbricato e di ricostruzione dello stesso oppure di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457, fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio o, se antecedente, fino alla data di accatastamento in base agli articoli 24 e 25 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 o alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

**c) non rientrano**

- 1) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, è comunque assorbita dalla rendita del fabbricato;
- 2) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;
- 3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
- 4) i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti direttamente dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale come da normativa vigente. Tale beneficio è riconosciuto anche se uno solo dei titolari possiede i relativi requisiti.

**Il terreno agricolo** è il terreno adibito all'esercizio in forma imprenditoriale delle attività di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 che ha sostituito l'art. 2135 del Codice Civile e cioè alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Le attività sopra elencate devono essere svolte da:

- a) coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9 e seguenti modifiche ed integrazioni predisposti dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli e pubblicati nell'albo comunale e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

- b) soggetti diversi dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo che coltivano il fondo non per l'esclusivo autoconsumo familiare ma al fine della commercializzazione dei prodotti, attività che richiede l'attribuzione della partita IVA.

Son esclusi dal concetto di terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività sopraindicate oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisato dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

### **Articolo 3 - Base imponibile.**

La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento applicando quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 504/92 come modificato dall'art.13 del 201/2011:

1) per i fabbricati iscritti al catasto urbano il valore è determinato applicando l'art. 13, comma 4 del Decreto Legge n. 201/2011;

2) per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'art. 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011

2) per l'area edificabile:

il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/92 avendo a riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità. Alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune, può procedere alla stima del valore di mercato delle aree fabbricabili per zone omogenee con atto adottato dall'organo comunale competente al quale venga o meno attribuito il valore di autolimitazione del potere di accertamento nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E del 31/12/1998;

Qualora l'imponibile dichiarato sia inferiore ai valori indicati dall'amministrazione comunale, l'Ufficio Tributi può inviare al contribuente un invito a presentarsi all'Ufficio stesso per determinare in contraddittorio il valore dell'immobile applicando:

a) l'accertamento con adesione di cui all'articolo 8 del presente regolamento ed in caso di definizione con l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste per legge;

b) la graduazione in base a quanto stabilito dalla Risoluzione Ministeriale del 17.10.1997 n.209.

Qualora al contrario il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dal Comune allo stesso non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Le stime per zone omogenee adottate di cui sopra non si applicano:

- nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'art.7 della Legge 28.12.2001 n. 448. In tale ipotesi, la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi 1 e 5 della succitata legge costituisce valore normale minimo di riferimento anche ai fini dell'imposta municipale propria;
- nel caso il valore indicato nell'atto di acquisto o vendita sia maggiore.

### **Articolo 4 - Esenzioni.**

Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n.23/2011 nonché dall'art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n.504/92.

## **Articolo 5 – Determinazioni delle aliquote e detrazioni .**

Le aliquote e le detrazioni sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità di riferimento delle stesse.

Se la delibera non viene adottata entro tale termine si ritengono confermate le aliquote, detrazioni approvate per l'anno precedente.

L'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76%.

1. Per abitazione principale si intende:

- a) l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono pertinenti dell'abitazione principale esclusivamente i locali funzionali alla stessa classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa;
- b) l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o altri diritti reali su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. A ciascuno dei coniugi la detrazione spetta in ragione della percentuale di proprietà od altro diritto reale indipendentemente dalla effettiva destinazione ad abitazione principale del solo assegnatario

2. Sono equiparate ad abitazione principale:

- a) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che non vengano date in locazione.
- b) a partire dalla seconda rata dell'anno 2013, le unità immobiliari e relative pertinenze come definite al punto 1 a), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il I grado che le utilizzano come abitazione principale,. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare; per poter usufruire di tale agevolazione devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - b1) ISEE del soggetto passivo d'imposta e relativo ai redditi dell'anno precedente dichiarati nell'anno in cui si beneficia dell'agevolazione, da presentare ogni anno entro il 31 dicembre, pari o inferiore ad Euro 27.000,00;
  - b2) il parente di primo grado, che utilizza l'immobile, dimora abitualmente e risiede anagraficamente nello stesso;
  - b3) colui che utilizza l'immobile non deve possedere o avere altro diritto reale su immobili ad uso abitativo nel territorio italiano;
  - b4) presentare, entro il 31 dicembre del primo anno d'imposta in cui si beneficia della presente agevolazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 44 in conformità al modello predisposto dall'Ufficio Tributi; il soggetto passivo deve comunicare ogni variazione delle condizioni dichiarate”.

## **Articolo 6 – Versamenti.**

1. L'Imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15° giorno del mese d'obbligo per quel mese, è in capo all'acquirente; se invece viene fatto dal 16 al 31 del mese l'obbligo è in capo al cedente.
2. I versamenti di acconto e saldo debbono essere effettuati esclusivamente con il modello F24, entrambi nella misura del 50% entro il 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno;
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta annuale calcolata a carico di ogni soggetto passivo, risulta inferiore ad €10,00 (2).  
Tale limite non si applica se trattasi di versamento a titolo di ravvedimento operoso;
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
  - a) calamità naturali;
  - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione (3).
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. In caso di decesso del contribuente, l'imposta dovuta dal de cuius deve essere versata a nome dello stesso dagli eredi nei termini previsti per i versamenti ordinari in autoliquidazione. Nel caso in cui l'eredità fosse giacente, i versamenti devono essere eseguiti dal curatore dell'eredità sempre entro i termini per i versamenti in autoliquidazione.
7. si considerano regolarmente eseguiti a parità di importo complessivo dovuto:
  - i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
  - i versamenti effettuati dal cedente anche per conto dell'acquirente, esclusivamente per l'anno della vendita;a condizione che venga presentata all'Ufficio tributi una comunicazione esplicativa firmata da tutti i soggetti passivi con conseguente rinuncia all'istanza di rimborso da parte dell'avente diritto.

## **Articolo 7 – Dichiarazione.**

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa sulle tempistiche e modalità di presentazione, la dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

## **Articolo 8 – Gestione ed accertamento dell'imposta.**

1. L'imposta può essere accertata e riscossa dal Comune ovvero affidata a terzi a norma dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio di Limena.
2. Il Comune emette motivato avviso di accertamento in rettifica per infedele e/o tardiva dichiarazione, parziale o tardivo versamento e d'ufficio per omessa dichiarazione e/o omesso

versamento con la richiesta dell'imposta non versata o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, da notificare al soggetto passivo, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione;

3. Spetta alla Giunta Comunale il compito di pianificare gli indirizzi informativi dell'attività di controllo che deve essere potenziata anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. Il materiale espletamento dell'attività di controllo rimane di competenza del funzionario responsabile.
5. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 (1) e dell'autotutela di cui all'articolo 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287, all'articolo 2-quater della Legge 30.11.1994 n. 656 e del Decreto del Ministero delle Finanze 11.02.1997 n. 37.
6. Il limite previsto al comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento si applica anche in fase di accertamento quando l'ammontare complessivo del debito tributario compresi sanzioni ed interessi è uguale o inferiore ad € 15,00.

(1) facoltà prevista dalla lettera m), comma 1°, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

## **Articolo 9 – Rimborsi e compensazione.**

1. Ai sensi del comma 164, dell'art.1 della Legge 27.12.2006 n. 296 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine di cui al precedente comma e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui

- a) l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso. In tal caso l'imposta sarà riversata direttamente all'ente competente al netto delle commissioni sostenute per l'incasso;
- b) l'imposta sia stata erroneamente versata per immobili per i quali il contribuente non ne avesse l'obbligo.

2. Un caso particolare è il rimborso per dichiarata inedificabilità di aree <sup>(1)</sup>:

è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- a) per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata;
- b) per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso d'imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell' art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:

1. non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell' art. 31, comma 10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'adozione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
3. Il comune dopo le opportune verifiche dispone il rimborso se dovuto entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. E' consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria anche se relativa a periodi d'imposta diversi, su richiesta del contribuente da effettuarsi in qualsiasi momento e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione del provvedimento di rimborso.
6. Gli interessi decorrono dalla data di esecuzione del versamento se il diritto al rimborso risulta dalla dichiarazione, nella misura definita dall'articolo 11 del presente regolamento; in tutti gli altri casi dalla data di presentazione della domanda di rimborso ;
5. Non si fa luogo a rimborso o compensazione quando l'importo "comprensivo di interessi" risulta uguale od inferiore ad € 15,00.

(1) facoltà prevista dall'art. 59, comma 1°, lettera f) del D. Lgs. n. 446/97

#### **Articolo 10 – Interessi.**

La misura degli interessi moratori per la riscossione ed i rimborsi dell'imposta è determinata, con maturazione giorno per giorno, nella stessa misura del tasso di interesse legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile (1).

(1) cfr. Art.1, comma 165 della Legge n.296/2006

#### **Articolo 11 - Riscossione coattiva.**

Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine previsto dall'atto notificato, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, o rateizzazione e/o differimento dei termini di pagamento di cui all'art. 16 del presente regolamento, sono riscosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:

a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione degli agenti della riscossione di cui all'art.3 del D.L n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2005.

Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

b) mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo anche le disposizioni del titolo II del DPR n.602/1973, in quanto compatibili, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997.

Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Articolo 12 – Sanzioni .**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa da un minimo del 50% ad un massimo del 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad €258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti:
  - mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti entro il termine indicato nella richiesta dell'ufficio tributi o in caso contrario entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
  - mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Per parziale, omesso o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30% non riducibile. Se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 14 giorni rispetto alla scadenza prevista, la sanzione del 30% è ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Non vengono applicate le sanzioni per tutti gli errori formali non incidenti sull'ammontare dell'imposta.

#### **Articolo 13 - Rateizzazione e differimento dei termini di pagamento.**

1. Su richiesta del contribuente il responsabile del tributo concede il pagamento rateizzato della maggiore imposta accertata, interessi e sanzioni, tenendo conto:
  - delle condizioni economico-sociali autodichiarate dal contribuente che saranno accertate dal Comune con ogni mezzo idoneo;
  - della contemporaneità di accertamento per più anni d'imposta.
2. In luogo della rateizzazione può essere accordato il differimento dei termini di pagamento.
3. In entrambi i casi:
  - viene sottoscritto uno specifico atto;
  - viene salvaguardato il beneficio della riduzione delle sanzioni;
  - l'impugnazione dell'atto non può avvenire oltre i termini previsti dall'atto di accertamento.
4. L'atto di impugnazione annulla la domanda di rateizzazione o di differimento dei termini di pagamento.
5. La rateizzazione ed il differimento dei termini non potranno essere di norma superiori a 12 mesi ed il versamento della prima rata, o primo importo, dovrà avvenire nei termini previsti dall'atto di accertamento.
6. Nel caso di differimento dei termini o rateizzazione entro i 12 (dodici) mesi dalla notifica dell'avviso non sono dovuti interessi.

7. Sulle rate successive alla prima o importi successivi concessi in via eccezionale oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di notifica dell'avviso sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento della prima rata o primo importo.
8. Gli interessi calcolati su base giornaliera dovranno essere versati cumulativamente all'importo dell'ultima rata.
9. Per importi dilazionati superiori ad € 3.000,00 per avviso ricevuto è prevista la presentazione di un'idonea garanzia per la durata della rateizzazione o differimento dei termini aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata o importo.
10. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata o di un solo importo, il debitore decade dal beneficio della riduzione della sanzione nei casi previsti, e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla rata o importo non pagato oltre gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza non rispettata. Scaduto tale termine si provvederà al recupero delle somme non versate a mezzo di riscossione coattiva.

#### **Articolo 14 - Potenziamento ufficio tributi.**

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito Imposta Municipale Propria è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'Ufficio Tributi.
2. Per "Ufficio tributi" si intende il personale dello stesso come da dotazione organica dell'ente.
3. A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:
  - a) Il 4,00% del gettito dell'imposta municipale propria regolarmente riscosso a titolo definitivo nell'anno, non contestato, derivante dall'attività di accertamento, intesa come operazioni di emissione di avvisi di rettifica e/o accertamento e di ogni altra operazione che consenta il recupero dell'Imposta Municipale propria relativa ad anni passati (anche tramite il ricorso all'istituto della definizione agevolata), al netto delle sanzioni, interessi e spese di notifica, dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti o studi privati per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, è destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi, previo parere scritto da parte del Segretario Comunale, ripartito in base a criteri concordati unanimemente tra il personale dell'Ufficio Tributi;
  - b) Il 2,00% dello stesso gettito di cui alla precedente lettera a) è destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi;
  - c) E' data facoltà alla Giunta Comunale determinare ulteriori percentuali del gettito di cui alla precedente lettera a) a favore dei dipendenti dell'ente, qualora gli stessi vengano coinvolti in progetti di recupero dell'evasione del tributo, concordati con il personale dell'Ufficio Tributi .
4. I contributi a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate dal Comune a titolo di accertamento di evasione d'imposta e si intendono conteggiate fuori dalla percentuale di determinazione dell'incentivo.

#### **Articolo 15 - Rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 16 – Entrata in vigore.**

Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenute esecutive ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, entrano in vigore l'01.01.2012.